



PROVINCIA DI VICENZA

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Trasporti

Cetra SS. Apostoli 18 – 36100 VICENZA - Tel. 0444/908351 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

BANDO D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE AI SENSI DEL D.M. N. 17 DEL 2011. SESSIONE 2026

Termine presentazione domande VENERDI' 18 SETTEMBRE 2026 ore 12:00

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO TRASPORTI

Visti:

- l'art. 123 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
- l'art. 105, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 112/1998;
- l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali di cui al provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola»;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

è indetto l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, ai sensi del D.M. n. 17 del 2011.

Art. 1 – TIPOLOGIE DI ESAME

- a) insegnante di teoria presso le autoscuole;
- b) istruttore di guida presso le autoscuole;

- c) estensione dell'abilitazione dell'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore;
- d) estensione dell'abilitazione dell'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Il candidato, ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti:

Per l'abilitazione di **INSEGNANTI DI TEORIA**:

a) per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato PRIMA del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi almeno di cinque anni con superamento di un esame di Stato. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso un'istituzione scolastica straniera devono invece produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa Dichiarazione di Valore in lingua italiana, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica (Ambasciata o Consolato) italiana sita nel Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio che attesta il fatto che l'interessato possiede un diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi almeno di cinque anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
- patente di guida della categoria **B normale o speciale** (conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana). Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non risulta sospesa o revocata al momento della presentazione della domanda e al momento della effettuazione di tutte le prove d'esame.
- attestato di frequenza del corso iniziale insegnanti di teoria avviato prima del 6 aprile 2024 (così come previsto dall'art.123 del Codice della Strada e dall'art. 2 D.M. 17/2011);
- cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.;

b) per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato DOPO del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito a seguito di esame di maturità (circ. Dir. Gen. Mot. 14554 del 21/05/2024) con esclusione degli attestati di qualifica professionale triennali e diplomi professionali quadriennali di competenza regionale. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso un'istituzione scolastica straniera devono invece produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa Dichiarazione di Valore in lingua italiana, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica (Ambasciata o Consolato) italiana sita nel Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio che attesta il fatto che l'interessato possiede un diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi almeno di cinque anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;

- patente di guida della categoria **B normale o speciale** (conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana). Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non risulta sospesa o revocata al momento della presentazione della domanda e al momento della effettuazione di tutte le prove d'esame.
- i soli candidati che, in precedenti sessioni d'esame, sono risultati non idonei ma hanno superato una o più prove d'esame di cui all'art. 3, comma 2, DM 17/2011 e intendono avvalersi dell'art. 3, comma 2bis, DM 17/2011, dovranno produrre documentazione attestante le prove superate rilasciata dall'Ente che ha organizzato le stesse prove; si precisa che tale possibilità decade se, al momento della effettuazione dell'esame di cui al presente bando, sono trascorsi più di due anni dal superamento della prima prova quiz.
- attestato di frequenza del corso iniziale insegnanti di teoria avviato dopo il 6 aprile 2024 (così come previsto dall'art.123 del Codice della Strada e dall'art. 2 D.M. 17/2011 e modificato da D.M. 34/2024);
- cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.;

Per l'abilitazione di **ISTRUTTORI DI GUIDA:**

a) per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato PRIMA del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di almeno tre anni rilasciato da istituti statali o parificati, ovvero attestati di qualifica professionale triennali e diplomi professionali quadriennali di competenza regionale. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso un'istituzione scolastica straniera devono invece produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa Dichiarazione di Valore in lingua italiana, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica (Ambasciata o Consolato) italiana sita nel Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio che attesta il fatto che l'interessato possiede un diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi almeno di tre anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
- patente di guida (conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana). Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non risulta sospesa o revocata al momento della presentazione della domanda e al momento della effettuazione di tutte le prove d'esame.

Categorie di patente:

- almeno le categorie A, B, CE e D , ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
- almeno le categorie B, CE e D , ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
- almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;

- attestato di frequenza del corso iniziale per istruttori di guida avviato prima del 6 aprile 2024 (così come previsto dall'art.123 del Codice della Strada e dall'art. 7 D.M. 17/2011);
- cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.;

b) per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato DOPO del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito a seguito di esame di maturità (circ. Dir. Gen. Mot. 14554 del 21/05/2024) con esclusione degli attestati di qualifica professionale triennali e diplomi professionali quadriennali di competenza regionale. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso un'istituzione scolastica straniera devono invece produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa Dichiarazione di Valore in lingua italiana, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica (Ambasciata o Consolato) italiana sita nel Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio che attesta il fatto che l'interessato possiede un diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi almeno di cinque anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida (conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana). Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non risulta sospesa o revocata al momento della presentazione della domanda e al momento della effettuazione di tutte le prove d'esame.

Categorie di patente:

- almeno le categorie BE e CE , ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- almeno le categorie A, BE e CE , ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- almeno le categorie BE, CE, e DE , ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- almeno le categorie A, BE, CE, e DE , ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- almeno le categorie BE e CE speciali, ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore
- attestato di frequenza del corso iniziale istruttori di guida (così come previsto dall'art.123 del Codice della Strada e dall'art. 7 del D.M. 17/2011 e modificato da D.M. 34/2024);
- i soli candidati che, in precedenti sessioni d'esame, sono risultati non idonei ma hanno superato una o più prove d'esame di cui all'art. 8, comma 2, DM 17/2011 e intendono avvalersi per la seconda prova dell'art. 8, comma 2, lett. b) del DM 17/2011 e per la terza prova dell'art. 8, comma 2bis del DM 17/2011, dovranno produrre documentazione attestante le prove superate rilasciata dall'Ente che ha organizzato le stesse prove; si precisa che tale possibilità decade se, al momento della effettuazione dell'esame di cui al presente bando, sono trascorsi più di due anni dal superamento rispettivamente della prima e seconda prova quiz.

- cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.

Art. 3 – CONTRIBUTO SPESE

Alla domanda d'esame deve essere applicata una marca da bollo da € 16,00 (con compilazione del modulo "dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo" e allegata la ricevuta del versamento pagoPA di € 100,00, per diritti segreteria a favore dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza – Servizio Trasporti.

Si specifica che il candidato che vorrà partecipare ad entrambe le abilitazioni, quindi sia all'esame per insegnanti che per istruttori, dovrà presentare due distinte domande, ciascuna con propria marca da bollo con due distinti versamenti di € 100,00 ciascuno per diritti segreteria.

Il versamento dovrà essere effettuato con in PagoPA attraverso il Portale "MYPAY" reperibile nella homepage del sito internet della Provincia di Vicenza, al seguente link:

https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/ente/P_VI

Il richiedente dovrà seguire il seguente percorso :

Altre tipologie di pagamento - Ente: Provincia di Vicenza – **Tipologia di pagamento:** Trasporto – Esami abilitazioni - **Descrizione versamento:** Esame insegnanti/istruttori guida 2026 – **Importo** € 100,00 (numero intero senza gli zeri) - **Dati Intestatario** (Nome e Cognome, Codice fiscale, e-mail) e procedere con il pagamento

Si ricorda che la ricevuta del pagamento deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda.

Detta quota non è in nessun caso rimborsabile.

Art. 4 – DOMANDE DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida presso le autoscuole, da redigersi unicamente su modello predisposto dall'Amministrazione, può essere inviata secondo le seguenti modalità:

- 1) spedita con **raccomandata, con avviso di ricevimento**, indirizzata a *Provincia di Vicenza – Area Lavori Pubblici – Servizio Trasporti – Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza*, riportando sul retro della busta:

“Domanda d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole – anno 2026”

- 2) **in modalità telematica**, in formato “.pdf”, dalla PEC di chi presenta la domanda alla PEC istituzionale dell'Ente provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, riportando nell'oggetto:

“Domanda d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole – anno 2026”

È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda.

**Scadenza presentazione domanda di partecipazione all'esame:
ore 12:00 del giorno VENERDI' 18 SETTEMBRE 2026**

A tal fine faranno fede:

- il timbro d'arrivo e data dell'Ufficio Protocollo della Provincia in caso di invio tramite raccomandata A.R.;
- la data e l'ora della ricevuta di avvenuta consegna emessa dal sistema informatico PEC della Provincia di Vicenza, in caso di invio tramite PEC. Si precisa che la PEC della Provincia di Vicenza

riceve solo files trasmessi da altra PEC. Si precisa inoltre che non farà fede la ricevuta di accettazione emessa dallo strumento informatico utilizzato per l'invio della domanda ma la ricevuta di avvenuta consegna emessa dal sistema informatico PEC della Provincia di Vicenza.

Non saranno ammessi a partecipare all'esame 2026 i candidati le cui domande saranno pervenute oltre il termine sopraindicato.

Come previsto dal D.P.R. 445/2000, artt. 38 e 39, la domanda deve essere redatta in carta resa legale con assolvimento dell'imposta di bollo (marca da bollo 16,00 euro applicata su dichiarazione marche), su modello predisposto dall'Ente, debitamente sottoscritta e allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

In caso di invio telematico, tutti i documenti dovranno essere inviati in formato “.pdf” e, in tal caso, è sempre ammessa anche la firma digitale secondo le indicazioni del Codice dell'Amministrazione digitale.

Allegato alla presente è disponibile il modello di domanda e di dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo.

La domanda, redatta sotto la personale responsabilità ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, deve contenere le seguenti indicazioni:

- cognome e nome;
- cittadinanza;
- luogo e la data di nascita;
- residenza, completi di un recapito telefonico, mail e pec;
- codice fiscale;
- titolo di studio posseduto, data di conseguimento e denominazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e durata.

La domanda, deve essere firmata in calce e non necessita, ai fini e per gli effetti degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 445/2000, della autenticazione della sottoscrizione ma di una copia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido. Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto l'eventuale variazione dei recapiti, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla domanda di ammissione, devono essere allegati:

- ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti segreteria € 100,00;
- fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità (*solo per cittadini di Stato extra UE*);
- fotocopia fronte/retro della patente di guida in corso di validità;
- fotocopia titolo di studio: i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso un'istituzione scolastica straniera devono invece produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa Dichiarazione di Valore (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico/consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo di studio, necessario per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero), nella quale devono essere in ogni caso specificati gli anni complessivi di scolarità.
- fotocopia dell'attestato di formazione iniziale da insegnante di teoria e/o istruttore di guida, oppure eventuale copia dell'attestato di frequenza del corso integrativo pratico ai fini dell'estensione dell'abilitazione, conseguito a seguito di un corso di formazione autorizzato secondo le modalità previste dal D.M. 17/2011 e s.m.i.;
- per i soli candidati che sono risultati non idonei, anche in altre province, ma hanno superato una o più prove d'esame previste per l'abilitazione richiesta, apposita documentazione

attestante le prove superate, ai sensi del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 34/2024. Si rammenta che la validità è di due anni dal superamento della prova quiz.

- per i candidati con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabilità o DSA, nonché indicazione della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla commissione di esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal D.M. 9 novembre 2021 del Ministero per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.

La Provincia di Vicenza, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71, primo comma, procederà ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Secondo quanto stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R. le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La Provincia di Vicenza non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e delle comunicazioni o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché ad informare tempestivamente eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

Art. 5 - NON AMMISSIONE - REGOLARIZZAZIONE E DECADENZA

Nel caso in cui l'istanza risultasse incompleta oppure in caso di documentazione mancante, i candidati riceveranno all'indirizzo mail PEO/PEC comunicato nell'istanza, una **richiesta di integrazioni**. I candidati dovranno produrre i documenti richiesti entro **10 giorni** dal ricevimento della richiesta integrazioni. In caso di inottemperanza oppure qualora i documenti richiesti risultassero ancora incompleti la commissione disporrà la non ammissione all'esame. Nel caso di invio a mezzo PEO, faranno fede le date delle ricevute di accettazione del sistema informatico.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

- **mancanza dei requisiti alla data della presentazione della domanda;**
- **domanda non sottoscritta dal soggetto richiedente;**
- **mancato versamento quota di partecipazione all'esame;**
- **domanda spedita con modalità diverse da quanto stabilito;**
- **domanda pervenuta oltre i termini stabiliti;**
- **domanda non integrata entro 10 giorni dalla richiesta integrazioni.**

In tali casi, il candidato non verrà ammesso all'esame e riceverà comunicazione all'indirizzo email PEO/PEC comunicato nell'istanza

Art. 6 – AMMISSIONE ESAME

L'ammissione all'esame viene decisa dai competenti uffici della Provincia dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione e la loro conformità a quanto prescritto nel presente bando. Solo la non ammissione all'esame e la richiesta di regolarizzazione della domanda verranno notificate con raccomandata A.R., PEC, all'indirizzo indicato dal candidato.

Tutte le comunicazioni relative all'esame abilitativo saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Vicenza: <https://www.provincia.vicenza.it/Funzioni-e-Servizi/Trasporti/Esami-e-abilitazioni-trasporti>

I risultati conseguiti dai candidati nelle prove ed ogni altra comunicazione che si dovesse rendere necessaria, saranno notificate esclusivamente con le modalità sopra indicate.

I candidati sono comunque invitati a consultare periodicamente il predetto sito internet, perché eventuali variazioni del calendario delle prove, saranno comunicate esclusivamente mediante le modalità sopra indicate. Tale comunicazione equivale a notifica ad ogni effetto di legge.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

L'assenza del candidato alle prove d'esame, a prescindere dal motivo che la determina, nel momento in cui è dichiarata aperta la prova dal Presidente della Commissione d'esame, è considerata come rinuncia a sostenere l'esame stesso.

Art. 7 - PROVE D'ESAME E PUNTEGGIO

Le prove d'esame si svolgeranno secondo un calendario che verrà predisposto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà pubblicato sul sito internet all'indirizzo:

<https://www.provincia.vicenza.it/Funzioni-e-Servizi/Trasporti/Esami-e-abilitazioni-trasporti>,

dove verrà comunicata qualsiasi comunicazione relativa all'esame.

La presente procedura d'esame non costituisce titolo per l'accesso al pubblico impiego.

Esame di idoneità per l'abilitazione di insegnante di teoria presso le autoscuole

L'esame per l'abilitazione di insegnante si articola in n. 4 prove:

- 1) prima prova: il candidato compila due schede d'esame, di 30 domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 30 minuti. Non è ammesso alla seconda prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 60 domande, un numero di errori superiore a 2;
- 2) seconda prova: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame, nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore che sarà stabilito dalla Commissione d'esame stessa. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuno dei tre temi, non inferiore a 5 e complessivamente nei tre temi, sulle tre prove, non inferiore a 18 rispetto al punteggio massimo di 30;
- 3) terza prova: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 rispetto al punteggio massimo di 30;
- 4) quarta prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 rispetto al punteggio massimo di 30.

Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore

L'esame per l'abilitazione di istruttore si articola in n. 3 prove:

- prima prova: il candidato compila due schede d'esame, di 30 domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 30 minuti. Non è ammesso alla seconda prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 60 domande, un numero di errori superiore a 2;
- seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 rispetto al punteggio massimo di 30;
- terza prova: il candidato sceglie di essere abilitato per una delle quattro tipologie di abilitazione di seguito indicate (art. 5 DM 17/2011) e a tal fine sostiene le seguenti prove pratiche: supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica relativa alla tipologia di abilitazione scelta, non inferiore a cinque su un massimo di dieci e, complessivamente su tutte le prove pratiche per la tipologia di abilitazione scelta, non inferiore a dodici su un massimo di venti nel caso di abilitazione che richieda due prove pratiche o diciotto su un massimo di trenta per il caso di abilitazione che richieda tre prove pratiche:
 - abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione: il candidato comprova la capacità di istruzione sostenendo due prove pratiche, con veicolo della categoria B e con veicolo della categoria CE;
 - abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione: il candidato comprova la capacità di istruzione sostenendo tre prove pratiche, con motociclo della categoria A, con veicolo della categoria B e con veicolo della categoria CE;
 - abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione: il candidato comprova la capacità di istruzione sostenendo due prove pratiche, con veicolo della categoria B e con veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;
 - abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione: il candidato comprova la capacità di istruzione sostenendo tre prove pratiche, con motociclo della categoria A, con veicolo della categoria B e con veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione.

I veicoli utilizzati per le prove pratiche devono essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste per i veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Per lo svolgimento delle prove pratiche tutti i veicoli sono condotti da un componente della Commissione, titolare di patente adeguata alla guida del veicolo scelto, che funge da allievo. Lo svolgimento di tale prova può essere assicurato anche attraverso l'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categorie C, CE, D.

I candidati in possesso almeno delle categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, sostengono solo le prime due prove (D.m.17/2011 art. 8 c.3).

Esame per l'estensione dell'abilitazione dell'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore

L'insegnante di teoria già abilitato, che intenda conseguire l'abilitazione da istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati

all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione che consistente nelle prove d'esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prova quiz.

Esame per l'estensione dell'abilitazione dell'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante.

L'istruttore già abilitato, che intenda conseguire l'abilitazione da insegnante, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da insegnante come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione che consistente nelle prove d'esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prova quiz.

Esame per l'istruttore di guida abilitato che intenda estendere la propria abilitazione

L'istruttore di guida già abilitato per l'istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intenda estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati all'art. 2 del presente bando, frequenta un corso integrativo di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, secondo le modalità di cui al presente articolo. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a 6 su 10. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima. (D.M.17/2011 art.10 c. 3).

Durante le prove i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari, computer portatili, smartwatch e altri apparecchi elettronici, i quali tutti devono essere consegnati ad un addetto provinciale al momento che precede l'ingresso nel luogo di espletamento delle prove abilitanti. Durante le prove non è permesso ai candidati comunicare tra loro oralmente o per iscritto o attraverso gesti, ovvero mettersi in contatto con altre persone diverse dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso. Il candidato che contravviene a dette disposizioni o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, viene escluso direttamente dall'esame.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DA ISTRUTTORE DI GUIDA

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola e possono essere messi a disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione automobilistica o da una impresa di noleggio. Il veicolo di categoria A può essere di proprietà del candidato stesso o di soggetto terzo che ne ha autorizzato l'uso attraverso apposita dichiarazione di consenso.

I veicoli utilizzati devono essere forniti a cura e spese del candidato interessato e devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame, a tutela della Commissione e del membro della stessa e del conducente dei veicoli durante le prove. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra, da presentare alla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento delle prove pratiche, compilando l'apposito modulo di consenso all'uso appositamente predisposto e allegato al presente bando.

Il mancato rispetto di quanto sopra elencato in merito alla disponibilità dei veicoli, nonché la mancata copertura assicurativa dei veicoli utilizzati in sede di svolgimento della prova di capacità di istruzione alla guida, comporterà l'esclusione dalle prove medesime e dall'intera procedura d'esame.

I veicoli utilizzati durante le prove d'esame devono avere le seguenti caratteristiche tecniche (come previste dall'allegato II, lettera B, al D. Lgs. 59/2011):

- il mezzo di categoria A deve essere un motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg (tolleranza accettata: meno 5 kg), con potenza nominale di almeno 50 kW. Se il motociclo è a combustione interna, la cilindrata del motore deve essere almeno di 600 cm³; se è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo deve essere di almeno 0,25 kW/kg;
- il mezzo di categoria B deve essere un veicolo a quattro ruote, munito di doppi comandi, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- il mezzo di categoria C deve essere un veicolo munito di doppi comandi, avente massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri, e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento CEE n. 3821/85; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e larghezza almeno pari a quelle della motrice. Il veicolo deve essere presentato all'esame con un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva;
- il mezzo di categoria CE deve essere un veicolo munito di doppi comandi, autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 metri e la larghezza pari o superiore a 2,40 metri. I veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento CEE n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e larghezza almeno pari a quelle della motrice. Il veicolo deve essere presentato all'esame con un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva;
- il mezzo di categoria D deve essere un veicolo munito di doppi comandi, di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri, e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento CEE n. 3821/85.

Art. 9 – IDONEITÀ - ATTESTATO ABILITATIVO – ELENCO IDONEI

Con determinazione dirigenziale sarà approvato l'elenco dei candidati risultati idonei.

Il rilascio degli attestati abilitativi avviene al seguito dell'accertamento dei requisiti auto dichiarati nella domanda.

Per i candidati che hanno superato una o più prove d'esame previste per l'abilitazione richiesta, si provvederà al rilascio di apposita documentazione, ai sensi del D.M. 17/2011 come modificato dal D.M. 34/2024 in quanto ne conservano la validità per due anni dal superamento della prova quiz.

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici o suo delegato – Servizio Trasporti, rilascia d'ufficio alla persona che ha superato l'esame previsto l'attestato abilitativo in relazione alla tipologia di esame superato.

Art. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") con riferimento alla attività di trattamento dati personali relativi alla partecipazione al presente bando, raccolti presso la Provincia di Vicenza - Area Risorse e Servizi Finanziari – Contratti e Fondi Comuni di Confine – Trasporti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Provincia di Vicenza, 36100, Vicenza, Contrà Gazzolle n.1
------------------------------------	---

	e-mail: info@provincia.vicenza.it PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net Telefono: 0444 908111
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)	Miriade Srl, 36016, Thiene (VI), Via Castelletto n. 11 e-mail: ufficiolegale@miriade.it; PEC: miriade@legalmail.it Telefono: 0445-030111_

Finalità e base giuridica: il Titolare del trattamento tratterà i dati personali contenuti nella domanda di ammissione ed eventualmente comunicati con documenti integrativi alla domanda, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail e/o PEC (o altri dati di contatto), cittadinanza, possesso del permesso di soggiorno (se interessati extracomunitari), titolo di studio e altri dati relativi alla formazione e all'istruzione, possesso delle patente di guida, dati giudiziari, risultati dell'esame.

I dati personali sono trattati per permettere lo svolgimento della procedura "*Bando per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole*" e tutti i relativi adempimenti, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e delle disposizioni regolamentari in materia di concorsi/abilitazioni.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso dell'interessato (art. 6 co. 1 lett. a) GDPR), il quale viene dato attraverso il modulo di domanda di ammissione al bando.

Qualora il Titolare del trattamento proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diverse da quelle sopra individuate, procederà a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità.

Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità indicate sopra.

Misure di sicurezza: i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

Comunicazione e diffusione: per le finalità sopra specificate i dati personali saranno trattati dal personale del titolare del trattamento, appositamente autorizzato al trattamento e formato ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018. I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter partecipare al bando, al quale l'interessato partecipa volontariamente. Senza il conferimento dei dati personali la partecipazione non sarà possibile. Nella presentazione della domanda di ammissione l'interessato esprime il consenso al trattamento dei dati.

Periodo di conservazione dei dati: I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra indicate ("principio di limitazione della conservazione", art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Diritti dell'Interessato: In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Vicenza — Dirigente dell'Area Risorse e Servizi Finanziari – Contratti e Fondi Comuni di Confine – Trasporti o al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ai dati di contatto sopra riportati. .

Diritto di proporre reclamo: In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana (Garante per la protezione dei dati personali), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Art. 11 - NORMATIVA APPLICABILE E INFORMAZIONI

La normativa nazionale di riferimento ed il relativo Regolamento Provinciale sono disponibili sul sito web della Provincia di Vicenza www.provincia.vicenza.it

Nel caso di contrasto tra norme del citato regolamento provinciale e norme del presente bando prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.

Viene in ogni caso fatta sempre salva l'eventuale applicazione di norme successive alla data del presente bando delle quali verrà comunque data adeguata informazione tramite sito web dell'Ente.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario indicato dal Dirigente competente del Servizio Trasporti.

Per informazioni i candidati possono rivolgersi, previo appuntamento telefonico, direttamente presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale di Vicenza *Area Lavori Pubblici – Servizio Trasporti* sito in Vicenza , Contrà SS. Apostoli, 19 -36100 Vicenza oppure contattare il seguente numero telefonico 0444/908440 inviare una mail all'indirizzo trasporti@provincia.vicenza.it o utilizzare il sito internet www.provincia.vicenza.it.

I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet della Provincia di Vicenza per qualsiasi informazione relativa al presente bando in quanto la sua pubblicazione sullo stesso equivale a notifica ad ogni effetto di legge:

<https://www.provincia.vicenza.it/Funzioni-e-Servizi/Trasporti/Esami-e-abilitazioni-trasporti>

Art. 12 - ACCESSO AGLI ATTI

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento con le modalità di legge.

Si demanda in particolare a quanto previsto dal vigente Regolamento provinciale in materia di accesso agli atti in particolare per quanto riguarda le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di accesso e le modalità per l'eventuale notifica ai contro-interessati (soggetti che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto di riservatezza).

Art. 13 -INFORMAZIONI GENERALI

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato autorizza la Provincia di Vicenza a rendere pubblici, in ogni caso con modalità anonimizzate e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali, mediante pubblicazione sul sito internet, gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla comparazione di cui al presente avviso.

Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal sito internet www.provincia.vicenza.it al seguente link: <http://www.provincia.vicenza.it/ente/esami-ed-abilitazioni>

Per ogni ulteriore informazione si potrà fare riferimento alla PROVINCIA DI VICENZA - Area Lavori Pubblici – Servizio Trasporti, Contrà SS. Apostoli n. 18 – 36100 Vicenza.

- Responsabile del procedimento: ing. Roberto Grendene - tel. 0444/908351
e-mail: trasporti@provincia.vicenza.it

Referenti amministrativi:

- dott.ssa Marialuisa Ballardin - tel. 0444/908631
e-mail: ballardin.marialuisa@provincia.vicenza.it
- sig.ra Lisa Salvagno - tel. 0444/908440
e-mail: salvagno.lisa@provincia.vicenza.it

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

- Servizio Trasporti -
ing. Fausto Sanguanini